

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 68

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	RICORSO IN APPELLO, INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO, AVVERSO LA SENTENZA N. 210/01/15 PRONUNCIATA IL 14.05.2015 DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRENTO E AFFIDAMENTO AL PROF. LUIGI LOVECCHIO DELL'ASSISTENZA TECNICA E DELLA RAPPRESENTANZA IN PUBBLICA UDIENZA DELLA CAUSA IN QUESTIONE.
-----------------	--

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di dicembre, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
BODIO FABIO
LEOTTI GIUSEPPE
PRETTI MARINA

Assenti i Signori: Sartori Ermanno (giustificato).

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	RICORSO IN APPELLO, INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO, AVVERSO LA SENTENZA N. 210/01/15 PRONUNCIATA IL 14.05.2015 DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRENTO E AFFIDAMENTO AL PROF. LUIGI LOVECCHIO DELL'ASSISTENZA TECNICA E DELLA RAPPRESENTANZA IN PUBBLICA UDIERZA DELLA CAUSA IN QUESTIONE.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con provvedimento di accertamento n. 20080000068 del 03.12.2013 - notificato con raccomandata del 03.12.2013 - emesso dal Comune relativamente al tributo di cui di cui agli artt. 1 e seguenti del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm., è stato accertato a carico della Società HYDRO DOLOMITI ENEL SRL. (c.f. 02075180220), un maggior importo dovuto a titolo di imposta, oltre a sanzioni ed interessi per omesso versamento relativamente al periodo di imposta 2008;
- avverso il predetto provvedimento, limitatamente alla parte riguardante l'irrogazione delle sanzioni, la Società HYDRO DOLOMITI ENEL SRL. (c.f. 02075180220) ha presentato in data 17.01.2014, ricevuto il 22.01.2014, ricorso ai sensi degli artt. 18, 20 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm. avanti alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento;
- con delibera di giunta n. 6 del 13.02.2014 il Comune si è costituito in giudizio in qualità di resistente avverso il citato ricorso innanzi la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento;
- in data 14.05.2015, presso la sede della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento, è stata trattata in pubblica udienza la discussione della controversia;
- con sentenza nr. 210/01/15 dd. 14.05.2015 e depositata in segreteria della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento il 01.09.2015, è stato accolto il ricorso presentato dalla Società HYDRO DOLOMITI ENEL SRL. (c.f. 02075180220).

Considerata la risoluzione della vertenza presso la commissione Tributaria di Primo Grado di Trento che ha accolto il ricorso presentato dalla Società HYDRO DOLOMITI ENEL SRL. (c.f. 02075180220).

Dato atto che, dopo attenta valutazione dei contenuti della sentenza citata, si deve ritenere che non sia da condividere l'assunto finale della Commissione Tributaria di Primo Grado, e che sussistano tuttora i presupposti che hanno portato all'emanazione del suddetto provvedimento con irrogazione delle sanzioni.

Viste le disposizioni di cui al combinato dispositivo degli artt. 38 e 51 del D.Lgs n. 546/1992 che consentono al Comune di proporre appello avverso la Sentenza sfavorevole di primo grado entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza stessa ovvero, se la sentenza non viene notificata, entro il termine di cui all'art. 327 c. 1 del Codice di Procedura Civile.

Dato atto, a tale riguardo, che la sentenza in parola non è mai stata notificata da parte della controparte, per cui si rende applicabile il termine ordinario di cui all'art. 327 c. 1 del C.P.C., e rilevato che tale termine non è ancora trascorso. Rimanendo quindi in capo al Comune la possibilità di presentare appello.

Viste le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 20, 22 e 53 del D.Lgs n. 546/1992 che disciplinano la modalità di presentare appello.

Ritenuto quindi opportuno proporre ricorso in appello, a tutela degli interessi del Comune, innanzi la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento avverso la sentenza n. 210/01/15 del 14.05.2015 della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento, dando mandato in tal senso al Sindaco quale rappresentante legale del Comune e quindi titolare del potere di rappresentare in giudizio il Comune.

Tenuto conto che la giunta comunale è l'organo deputato a decidere in ordine ai ricorsi e alla resistenza in giudizio, ivi compresa la rappresentanza in giudizio.

Ritenuto inoltre di avvalersi dell'assistenza tecnica di un soggetto esterno all'Amministrazione comunale considerata la delicatezza, l'importanza e la specificità del contenzioso in oggetto.

Ritenuto altresì che tale assistenza tecnica debba riguardare anche la rappresentanza e la difesa del comune per la trattazione in pubblica udienza della causa in oggetto.

Ritenuto inoltre che l'assistenza tecnica, come sopra descritta, debba essere affidata al prof. Luigi Lovecchio e che tale collaborazione debba essere inquadrata nell'ambito del contratto stipulato con n. 2/A.P. di repertorio, in data 16.09.2014, con Trentino Riscossioni S.p.A. avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti

centrali elettriche.

Dato atto infine che allo stato attuale la resistenza in giudizio di cui al presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Comune salvo quanto previsto dal citato contratto di servizio stipulato con Trentino Riscossioni S.p.A. con n. 2/A.P di repertorio, in data 16.09.2014 avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti centrali elettriche.

Rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 della D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di procedere immediatamente al deposito degli atti di costituzione e controdeduzione.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio tributi e finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di proporre ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento avverso la sentenza n. 210/01/15 pronunciata il 14.05.2015 e depositata in segreteria della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento il 01.09.2015, resa nel procedimento su ricorso avverso l'atto di accertamento I.C.I. n. 20080000068 del 03.12.2013.
2. Di conferire mandato al Sindaco pro tempore per la rappresentanza in giudizio del Comune nella causa di cui al precedente punto 1., compreso il potere di sottoscrivere tutti gli atti processuali e di sottoscrivere la procura al prof. Luigi Lovecchio per i motivi di cui ai successivi punti, ed esclusa unicamente la potestà di decidere in merito all'abbandono della causa o dell'adesione ad eventuale proposta di conciliazione giudiziale.
3. Di stabilire che il Comune, vista la complessità dell'appello, l'importanza e la specificità del contenzioso in oggetto si avvarrà, nella causa di cui al precedente punto 1., dell'assistenza tecnica esterna del prof. Luigi Lovecchio, da inquadrarsi nell'ambito della collaborazione con la Società Trentino Riscossioni S.p.A. di cui al contratto stipulato con n. 2/A.P di repertorio, in data 16.09.2014 avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti centrali elettriche, specificando che tale collaborazione comprenderà anche la trattazione in pubblica udienza della causa in nome e per conto del Comune.
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario all'amministrazione comunale salvo quanto previsto dal citato contratto di servizio stipulato con Trentino Riscossioni S.p.A. con n. 2/A.P di repertorio, in data 16.09.2014 avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti centrali elettriche.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, immediatamente eseguibile ex art. 79, comma 4, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L, per l'urgenza dettata dai tempi stretti per proporre il ricorso.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 18.12.2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 18.12.2015 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo